

STATUTO

**LA FOGLIA DEL TE' -
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS VIA STABBIO 4

Numero REA: MS - 95271

Codice fiscale: 91009440453

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	elettronici che tradizionali.	
	Dopo aver deliberato quanto sopra,	
	l'Assemblea	
	sempre a votazione unanime espressa per alzata di mano	
	delibera	
	di approvare, articolo per articolo e nel suo comples-	
	so, lo statuto sociale nel testo aggiornato che si al-	
	lega al presente atto sotto la lettera "B".	
	A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, e	
	poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta	
	alle ore diciotto e minuti trenta.	
	La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.	
	Del presente atto è stata data, da me Notaio, lettura	
	alla comparente che lo ha dichiarato conforme alla sua	
	volontà ed alla verità.	
	In gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia	
	ed in piccola parte scritto di mio pugno, occupa sei	
	pagine e cinque righe della settimana, di due fogli.	
	FIRMATO A NORMA DI LEGGE	
	Lucia ASTEGIANO	
	GIULIO FAGGIONI NOTAIO	
	ALLEGATO "B"	
	STATUTO	
	DELLA	
	"LA FOGLIA DEL TE' - COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	6	

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata "LA	
	FOGLIA DEL TE' - COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	La Società ha sede nel Comune di Carrara.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, suc-	
	cursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che	
	all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel pre-	
	sente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi,	
	si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle	
	leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposi-	
	zioni in materia di Società a responsabilità limitata	
	in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-	
	stica.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assem-	
	blea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo e attività mutualistica	
	La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la pro-	
	pria attività senza fini di speculazione privata.	
	7	

	La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Ita-	
	liano, anche mediante adesione ad Associazioni nazio-	
	nali, di rappresentanza, assistenza e tutela del Movi-	
	mento Cooperativo.	
	La Cooperativa svolge, prevalentemente la propria at-	
	tività in favore dei soci consumatori o utenti di beni	
	o servizi e si avvale, prevalentemente, nello svolgi-	
	mento della propria attività, delle prestazioni lavo-	
	rative dei soci.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con i terzi.	
	La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi pari-	
	tetici.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mu-	
	tualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla leg-	
	ge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legi-	
	slazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorati-	
	ve dei soci sono disciplinate da un apposito regola-	
	mento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	8	

	Con riferimento ai requisiti e agli interessi dei so-	
	ci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è la	
	seguente:	
	- l'attività di produzione orto-florovivaistica;	
	- l'allevamento di animali di bassa corte; la gestione	
	alberghiera, nonché quella relativa a mense, bar,	
	spacci aziendali; l'attività di pulizia ed il facchi-	
	naggio; la progettazione e la manutenzione di spazi	
	verdi, parchi-robinson, arenili; la gestione di strut-	
	ture e servizi turistici;	
	- l'attività agrituristiche; attività didattiche am-	
	bientali; il design, la progettazione e la produzione	
	di oggettistica in legno, marmo e di manufatti vari;	
	l'attività di falegnameria; il trasporto ed il traslo-	
	co merci;	
	- l'istituzione di punti vendita per la commercializ-	
	zazione dei prodotti derivanti dalle attività della	
	cooperativa e dall'interscambio di altri prodotti con	
	altre cooperative sociali (italiane ed estere);	
	- l'attività di archiviazione dati sia con strumenti	
	elettronici che tradizionali.	
	La cooperativa, inoltre, potrà svolgere attività edili	
	in genere, attività di piccola manutenzione edile e	
	non, nonché l'installazione e la manutenzione di im-	
	pianti termici, idraulici, sanitari ed elettrici per	
	9	

	conto di privati e di enti pubblici in genere. La Co-	
	operativa potrà svolgere qualsiasi attività di montag-	
	gio, assemblaggio e commercializzazione di computers e	
	loro componenti, nonché qualsiasi attività di presta-	
	zione di servizi e loro commercializzazione inerenti i	
	computers, l'hardware e il software; potrà inoltre	
	svolgere servizi tipografici di stampa, progettazione	
	grafica e impaginazione per conto di privati ed enti	
	pubblici. La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere,	
	qualsiasi prestazione di servizio richiesta da privati	
	ed enti pubblici inerente ai servizi di portierato e	
	ad essi collegati.	
	La Cooperativa organizza il servizio e la distribuzio-	
	ne del lavoro; il ricavato dell'attività svolta dai	
	soci cooperatori è conferito alla Cooperativa. La Co-	
	operativa ripartisce fra tutti i soci cooperatori il	
	ricavato del lavoro secondo i criteri determinati dal-	
	lo statuto e dal regolamento sociale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-	
	zioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria, eccezion fatta per quelle	
	riservate dalla legge alle società di intermediazione	
	finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione	
	10	

	degli scopi sociali e comunque sia direttamente che	
	indirettamente attinenti ai medesimi.	
	Potrà, inoltre, promuovere la costituzione di società	
	di capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o	
	di controllo, nonché acquisire partecipazioni anche	
	maggioritarie e/o di controllo in società di capitali,	
	salvo comunque lo scopo mutualistico. Esclusivamente	
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e sol-	
	tanto nell'ambito dei propri soci, la cooperativa	
	potrà effettuare la raccolta di prestiti da discipli-	
	narsi con apposito regolamento.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31	
	gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e	
	integrative; potrà inoltre assumere partecipazioni in	
	altre Imprese allo scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finaliz-	
	zati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività so-	
	no definite con apposito regolamento approvato con de-	
	11	

	cisione dei soci.	
	Art. 5 - Regole per lo svolgimento dell'attività mu-	
	tualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mu-	
	tualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei	
	soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mu-	
	tualistici, la parità di trattamento deve essere ri-	
	spettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'at-	
	tività mutualistica tra Cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli Amministratori,	
	devono essere approvati dall'Assemblea con le maggio-	
	ranze previste per le Assemblee aventi ad oggetto mo-	
	dificazioni dell'atto costitutivo.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbia-	
	no maturato una capacità professionale nei settori di	
	12	

	cui all'attività della Cooperativa o che comunque pos-	
	sano collaborare al raggiungimento dei fini sociali	
	con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipa-	
	zione del socio all'attività economica della Coopera-	
	tiva; l'ammissione deve essere coerente con la capa-	
	cità economica della Cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci, anche in relazione alle strategie	
	imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai	
	sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991, n.	
	381.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in	
	proprio Imprese identiche o affini a quella della Coo-	
	perativa, svolgano un'attività effettivamente concor-	
	rente o in contrasto con quella della Cooperativa	
	stessa.	
	Art. 7 - Soci speciali	
	L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci coo-	
	peratori in una categoria speciale in ragione dell'in-	
	teresse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	13	

	Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'Organo	
	Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la	
	loro formazione professionale in ragione del persegui-	
	mento degli scopi sociali ed economici e in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della Coope-	
	rativa.	
	Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'Organo	
	Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, an-	
	corché parzialmente, al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali ed economici e in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo,	
	in conformità con quanto previsto da eventuale apposi-	
	to regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimen-	
	to del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si arti-	
	colano le fasi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il di-	
	14	

	ritto di voto solamente in occasione delle Assemblee	
	convocate per l'approvazione del bilancio. Non può	
	rappresentare in Assemblea altri soci.	
	Il numero dei soci speciali non può in ogni caso esse-	
	re superiore a un terzo del numero complessivo dei so-	
	ci cooperatori.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione o di	
	inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'ar-	
	ticolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o di	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a	
	condizione che, come previsto dall'eventuale regola-	
	mento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti alla formazione professio-	
	nale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni	
	di partecipazione all'attività economica della Coope-	
	rativa, finalizzati al proprio inserimento nell'orga-	
	15	

	nizzazione aziendale. L'Organo Amministrativo deve co-	
	municare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con	
	gli effetti previsti dall'articolo 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli,	
	l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimen-	
	to di esclusione nei confronti del socio speciale se-	
	condo i termini e le modalità previste dall'articolo	
	12.	
	Art. 8 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita, se persona fisica; ragione sociale e	
	sede, se persona giuridica;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, del-	
	la condizione professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute;	
	c) la dichiarazione e l'impegno di non svolgere atti-	
	vità concorrenti o in contrasto con quella della Coo-	
	perativa;	
	d) l'ammontare della quota che si propone di sotto-	
	scrivere, la quale non dovrà comunque essere inferio-	
	re, né superiore al limite minimo e massimo fissato	
	16	

	dalla legge;	
	e) l'impegno di attenersi al presente statuto, agli e-	
	ventuali regolamenti ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli Organi sociali.	
	L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 6,	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata a cura degli Amministratori	
	nel Libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione,	
	anche di quella relativa a soci appartenenti alla ca-	
	tegoria speciale di cui al precedente articolo 7, de-	
	termini il superamento dei limiti previsti dall'arti-	
	colo 2519, comma 2, del Codice Civile e, conseguente-	
	mente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le	
	disposizioni in materia di Società per azioni, gli Am-	
	ministratori devono convocare l'Assemblea per la modi-	
	ficazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere co-	
	municata all'interessato e annotata a cura degli Ammi-	
	nistratori nel Libro dei soci dopo che l'Assemblea dei	
	soci abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	Amministratori devono motivare entro sessanta giorni	
	17	

	la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In	
	tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di am-	
	missione si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale	
	delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prima succes-	
	siva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei ter-	
	mini previsti dal successivo articolo 18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso del-	
	le spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'As-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio, su pro-	
	posta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali rego-	
	lamenti interni e delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli Organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità profes-	
	sionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo	
	18	

	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instau-	
	rato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal Libro soci.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento, per causa di morte, scioglimento o liqui-	
	dazione.	
	Art. 11 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o	
	di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ri-	
	corrano i motivi che, a norma della legge e del pre-	
	sente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	19	

	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure di cui al	
	successivo articolo 33.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva di-	
	versa e motivata delibera dell'Organo Amministrativo,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso con-	
	trario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	Statuto, degli eventuali Regolamenti sociali, delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Socia-	
	li, con inadempimenti che non consentano la prosecu-	
	zione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	20	

	d) che si renda moroso nel versamento delle quote so-	
	ciali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	e) che venga condannato con sentenza penale irrevoca-	
	bile per reati dolosi;	
	f) che abbia subito condanne che comportino l'interdi-	
	zione anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	g) che svolga o tenti di svolgere attività in concor-	
	renza alla Cooperativa, senza l'esplicita autorizza-	
	zione dell'Organo Amministrativo;	
	h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta at-	
	ti valutabili quale notevole inadempimento degli ob-	
	blighi sociali;	
	i) che non sia più in condizione di svolgere l'atti-	
	vità lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	l) che abbia subito un provvedimento di licenziamento	
	per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle	
	fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del	
	reddito dei lavoratori;	
	m) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordi-	
	nato subisca un provvedimento di licenziamento per mo-	
	tivi disciplinari, per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo soggettivo;	
	n) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato	
	21	

	sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	o) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può at-	
	tivare le procedure di cui all'articolo 33.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi e/o i legatari	
	del socio deceduto dovranno presentare, unitamente al-	
	la richiesta di liquidazione del capitale di spettan-	
	za, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Art. 14 - Liquidazione e rimborso della quota	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi e/o i legatari	
	del socio deceduto hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale effettivamente versato ed eventual-	
	mente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e	
	20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	22	

	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies del Codice Civile, l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 15 - Responsabilità del socio cessato	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	23	

	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI E RISTORNI	
	Art. 16 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la	
	Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché	
	strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale	
	e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo	
	111-octies delle Disposizioni di Attuazione.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla	
	stessa Assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto	
	di quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice Civile;	
	le;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, ovvero di	
	partecipazione agli utili, nei limiti dell'art. 2514,	
	primo comma, lett. b) del Codice Civile;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di	
	rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	24	

	compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministra-	
	tivo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di	
	cui al presente articolo ed al relativo rappresentante	
	comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363	
	e seguenti Codice Civile, in quanto compatibili con le	
	successive disposizioni del presente statuto.	
	Art. 17 - Ristorni	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ri-	
	storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e del relativo	
	apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori propor-	
	zionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, che - in via generale -	
	debbono considerare la qualità e quantità della pre-	
	stazione lavorativa dei soci, al fine di erogare loro	
	un trattamento economico ulteriore rispetto alle re-	
	tribuzioni contrattuali.	
	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristor-	
	ni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	25	

	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive	
	quote.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E MUTUALITÀ	
	Art. 18 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappre-	
	sentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a	
	25,00 Euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla	
	legge;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione	
	di cui al precedente articolo 16;	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 20 e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed a-	
	gli eredi dei soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'As-	
	semblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Coo-	
	perativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i	
	soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	26	

	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 19 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Salva espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	27	

	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comu-	
	nicazione, può attivare le procedure di cui all'arti-	
	colo 33.	
	Art. 20 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, da com-	
	pilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centot-	
	tanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui	
	all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile,	
	certificate dall'Organo Amministrativo in sede di re-	
	lazione sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ri-	
	partizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e del-	
	le modalità previste dal precedente articolo 17 e suc-	
	cessivamente sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quel-	
	la prevista dalla legge;	
	b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione nella misura e con le moda-	
	28	

	lità previste dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale ef-	
	fettivamente versato in misura non superiore all'intere-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi	
	di diritti di amministrazione di cui al precedente ar-	
	ticolo 16, in misura non superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai	
	fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 18.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art.21 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché su-	
	gli argomenti che uno o più Amministratori o tanti so-	
	ci che rappresentino almeno un terzo del numero com-	
	plessivo degli aventi diritto al voto sottopongono al-	
	la loro approvazione.	
	29	

	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli Amministratori e la struttura del-	
	l'Organo Amministrativo;	
	3) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	Sindacale ove obbligatorio per legge o l'Assemblea lo	
	ritenga opportuno;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportino	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o	
	una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione degli eventuali regolamenti;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimen-	
	to della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte me-	
	diante deliberazione assembleare, con le modalità pre-	
	viste dall'articolo 2479-bis del Codice Civile.	
	Art. 22 - Assemblee	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per la riunione,	
	con lettera raccomandata, oppure con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo, tale da garantire una preven-	
	30	

	tiva e tempestiva informazione sugli argomenti da	
	trattare. L'avviso può essere fatto pervenire ai soci	
	anche a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, al numero, all'indirizzo o allo specifico	
	recapito che siano stati preventivamente ed espressa-	
	mente comunicati dal socio, oppure mediante consegna a	
	proprie mani del socio; in quest'ultimo caso, in calce	
	a copia dell'avviso dovrà risultare la data e la firma	
	di consegna.	
	é espressamente previsto che la riunione dell'Assem-	
	blea possa tenersi anche in seconda convocazione.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare; nello stesso avviso potranno es-	
	sere indicati il giorno, il luogo e l'ora per la even-	
	tuale adunanza in seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con dirit-	
	to di voto e siano presenti, o informati della riunio-	
	ne, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può op-	
	porsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	31	

	L'Assemblea può aver luogo anche fuori della sede so-	
	ciale purché in Italia.	
	Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad ecce-	
	zione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del prece-	
	dente articolo 21, per i quali è necessario il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	Art. 24 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salva diversa deliberazione del-	
	l'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 25 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammon-	
	32	

	tare della sua partecipazione.	
	I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da	
	altri soci, che non siano Amministratori, Sindaci o	
	dipendenti della Società, mediante delega scritta;	
	ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre	
	soci.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del pre-	
	sente statuto.	
	Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in	
	sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Egli provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	
	Art. 27 - Amministrazione	
	La Cooperativa può essere amministrata, alternativa-	
	mente, su decisione dei soci in occasione della nomi-	
	na:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a	
	nove membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina;	
	33	

	- da due o più Amministratori con poteri in tutto o	
	in parte congiunti o disgiunti, secondo le modalità	
	stabilite al momento della nomina.	
	Qualora vengano nominati due o più Amministratori,	
	senza alcuna indicazione relativa alle modalità di e-	
	sercizio dei poteri di amministrazione, si intende co-	
	stituito un Consiglio di Amministrazione.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza degli Ammini-	
	stratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque	
	non superiore a tre anni.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 28 - Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia-	
	no provveduto i soci al momento della nomina, elegge	
	fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare ovvero quando lo richieda almeno un terzo	
	degli Amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a	
	tutti gli Amministratori e ai Sindaci effettivi, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	34	

	prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in	
	carica ed i Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno	
	si oppone alla trattazione degli argomenti	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessaria la presenza effettiva	
	della maggioranza dei membri in carica; le delibera-	
	zioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal Presidente e dal Segretario, da trascri-	
	versi nel Libro delle decisioni degli Amministratori.	
	Art. 29 - Poteri di gestione	
	L'Organo Amministrativo o i singoli Amministratori in	
	caso di amministrazione disgiunta, sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società, senza	
	eccezione alcuna, ed hanno quindi facoltà di compiere	
	tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazio-	
	ne ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi	
	soltanto quelli che la legge o il presente statuto ri-	
	35	

	servano inderogabilmente alle decisioni dei soci. é	
	fatta salva, comunque, la facoltà dei soci di stabili-	
	re diverse modalità di esercizio dei poteri di ammini-	
	strazione, al momento della nomina degli Amministrato-	
	ri.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli Amministratori, delegando loro i	
	necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e	
	le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile, nonché	
	i poteri in materia di ammissione, di recesso ed e-	
	sclusione dei soci e le decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'ap-	
	provazione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico, con particolare riferimento al-	
	la sussistenza del requisito della prevalenza mutuali-	
	stica o alle azioni che si intendono intraprendere per	
	riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del Co-	
	dice Civile. Nella medesima relazione gli Amministra-	
	tori devono illustrare le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	36	

	Art. 30 - Firma e rappresentanza sociale	
	La firma e la rappresentanza della Società, di fronte	
	ai terzi e in giudizio, spettano all'Amministratore U-	
	nico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	al Vice Presidente e, nei limiti della delega, agli	
	Amministratori Delegati; in caso di amministrazione in	
	forma disgiuntiva o congiuntiva, la firma e la rappre-	
	sentanza della Società di fronte ai terzi e in giudi-	
	zio spettano a quegli Amministratori che saranno indi-	
	cati nell'atto di nomina, con le limitazioni in esso	
	eventualmente contenute.	
	Art. 31 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori. In presenza di Amministra-	
	tori investiti di particolari cariche, la remunerazio-	
	ne degli stessi è stabilita dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato.	
	Art. 32 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui al-	
	l'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, l'Assem-	
	blea procede alla nomina del Collegio Sindacale, com-	
	posto da tre membri effettivi; saranno nominati al-	
	tresi due membri supplenti.	
	L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.	
	37	

	I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.	
	I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 33 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro Unico nominato ad opera dell'Associazione "Curia Aequitatis" con sede in Lucca, Piazza Palazzo dipinto, 2, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.dovrà essere risolta	
	38	

	da un Arbitro Unico nominato ad opera del Presidente	
	dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia	
	ove ha sede la Cooperativa, da scegliersi fra profes-	
	sionisti iscritti negli Albi degli Avvocati o dei Dot-	
	tori Commercialisti o dei Ragionieri e Periti Commer-	
	ciali o degli Arbitri della Camera Arbitrale della Ca-	
	mera di Commercio della stessa Provincia, entro trenta	
	giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla	
	parte più diligente. Ove il soggetto designato non	
	provveda nel termine di trenta giorni da quello in cui	
	gli è pervenuta la richiesta, la nomina è richiesta al	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui la Coopera-	
	tiva ha la sede legale.	
	La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della	
	Provincia in cui ha sede la Cooperativa, dall'arbitro	
	nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con di-	
	spensa da ogni formalità di procedura, e decide secon-	
	do diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza	
	obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche	
	sulle spese dell'arbitrato e sul soggetto o sui sog-	
	getti cui faranno carico le spese dell'arbitrato e	
	sulle modalità di ripartizione.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e	
	Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	39	

	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 - Scioglimento	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e	
	i dividendi eventualmente maturati, deve essere devo-	
	luto ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società	
	ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Ammi-	
	nistrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sot-	
	toponendoli successivamente all'approvazione dell'As-	
	semblea con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie.	
	FIRMATO A NORMA DI LEGGE	
	40	